

Data: 12-02-2008

Area tematica: Autonomia gestionale e finanziaria

Argomento/i: TFR

Domanda: L'INPDAP di Varese, in data 31 gennaio 2008, chiede alla scuola il rimborso di euro 513,63 come azione di rivalsa per gli interessi corrisposti per ritardato pagamento del TFR, adducendo la ritardata comunicazione della documentazione da parte della scuola negli anni precedenti. L'informativa n.7 della Direzione Centrale prestazioni di fine rapporto dell'INPDAP, datata 10 aprile 2003, prescrive agli Uffici Provinciali di non procedere ad azioni di rivalsa nei confronti delle Istituzioni Scolastiche ma di limitarsi a quantificare gli interessi a loro carico, in attesa di definire la pendenza con il MIUR. Come si deve comportare la scuola di fronte al termine di 90 giorni per il pagamento?

Risposta: Premesso che diverse sedi provinciali dell'INPDAP, stanno inviando alle II.SS la richiesta della rivalsa per gli interessi legali corrisposti dall'INPDAP ai dipendenti per il ritardato pagamento del TFR per tardiva trasmissione di rito e per importi inferiore ad € 500.00;

- Tenuto conto che negli elenchi di cui si richiede il ristoro degli interessi, risultano anche modelli TFR/1 relativi all'arco temporale 30/05/2000- 31/12/2002;
- Visto che corretta definizione dell'applicazione del TFR ai dipendenti delle II.SS, fu stabilita dall'INPDAP con la circolare 01/08/2002, n°30;
- Tenuto conto che il dar seguito alla circolare di cui sopra, fu stabilito dall'ex MIUR con la nota 121 del 07/11/2002;
- Considerato che le varie sedi delle Direzioni Provinciali dei Servizi vari, cominciarono ad applicare le procedure per il TFR a far data dall'01/09/2002;
- Visto che il software ministeriale " SISSI", che utilizzano la maggior parte delle II.SS, ebbe ad avere la versione aggiornata dall'01/01/2003;
- Vista l'informativa di codesta Direzione n° 7 del 10/4/2003, avente per oggetto: problematiche in materia di TFR - al punto 3 - interessi di mora - recita: " Ai sensi della legge 104/97 l'Istituto deve corrispondere il TFR entro 105 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro se la cessazione dal servizio è avvenuta per limiti di età, di servizio, inabilità o decesso ed entro 270 giorni se detta risoluzione è avvenuta per qualsiasi altro motivo.

In caso di ritardato pagamento l'Istituto, ai sensi della legge 412/91, è tenuto alla corresponsione degli interessi di mora anche laddove il ritardo sia imputabile agli Enti datori di lavoro. Per un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, nel presupposto dell'unità del procedimento amministrativo di liquidazione, anche la fase infraprocedimentale di trasmissione della documentazione dall'Ente datore di lavoro all'INPDAP va computata nei termini di legge previsti per il pagamento della prestazione.

Ovviamente in tal caso l'INPDAP deve però procedere ad una azione di rivalsa nei confronti degli Enti che hanno causato il ritardo. Pertanto gli Uffici Provinciali, per tutte le liquidazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2003 e per le quali siano dovuti interessi di mora, provvederanno a richiedere agli Enti la quota parte di interessi ad essi eventualmente imputabili. La richiesta, da formulare cumulativamente per gli ex dipendenti di ciascuna Amministrazione con apposita distinta, dovrà contenere l'analitica elencazione degli interessi relativi a ciascuna pratica, e potrà essere inoltrata agli Enti solo quando l'importo complessivo di detti interessi superi la cifra di € 500. Tenuto conto delle obiettive difficoltà di applicazione della citata normativa nel Comparto Scuola, interessato ad una rideterminazione delle competenze con significative conseguenze organizzative, in attesa di definire ogni "pendenza" anche di natura contributiva con il MIUR, gli Uffici Provinciali dovranno limitarsi a quantificare gli eventuali interessi a carico del datore di lavoro, senza però procedere ad azione di rivalsa nei confronti delle Istituzioni Scolastiche.

Si fa riserva di fornire successive disposizioni per il recupero degli interessi relativi a pratiche liquidate precedentemente al 1° gennaio 2003"

Da quanto sopra poteva sembrare che ormai superata, come si evince nel quesito la somma di € 500.00, per interessi, si dovesse procedere al pagamento, ma così non è. Difatti allo stato attuale l'INPDAP ad un ulteriore quesito posto ha fornito la seguente risposta:

In esito al quesito formulato con e-mail del 27/12/2007 si conferma la validità delle disposizioni impartite con informativa n.7/2003.

Pertanto, a tutt'oggi, le scuole non devono restituire direttamente alle competenti Sedi INPDAP gli importi relativi agli interessi per ritardata trasmissione dei dati giuridico-economici (mod. TFR1) necessari per liquidare il TFR da parte di questo Istituto.

Si comunica comunque che, considerata l'importanza della problematica in oggetto, l'Istituto sta provvedendo a formalizzare le decorrenze e le modalità per il recupero degli interessi di mora a carico delle Amministrazioni scolastiche.

IL DIRIGENTE

(Fiorella Conti)

f.to Fiorella Conti

Pertanto alla luce di quanto sopra, non bisogna pagare, perché il problema è in via di risoluzione. Quindi conviene scrivere alla sede di Varese, far riferimento a questa risposta ed interrompere qualsiasi azione di messa in mora.